



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 Reg. Delibere in data 22.11.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASCOPIAVE RELATIVA ALL'ITER PROCEDIMENTALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELLA RETE COMUNALE

L'anno duemiladieci addì 22 (ventidue) del Mese di Novembre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 16.11.2010 prot. 13150 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA		4
2	BONATO PIO		1	11	ZAMUNER LUCA	7	
3	DE BIANCHI LUCIANO	2		12	SCAPOLAN MASSIMO	8	
4	DE FAVERI LUIGI	3		13	LORENZON MIRCO	9	
5	RORATO CLAUDIO	4		14	ROMA PAOLA	10	
6	PARO MARIA	5		15	LORENZON SERGIO	11	
7	MORICI DINO	6		16	BOER SILVANA	12	
8	NARDO SIMONE		2	17	FAVARO STEFANO	13	
9	NARDI GIULIA		3				

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **22 DIC. 2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

.....
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASCOPIAVE RELATIVA ALL'ITER PROCEDIMENTALE PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELLA RETE COMUNALE

Introduce il Sindaco, ringraziando il Sig. Beninatto, Consigliere del C.d.a. di Asco Piave, presente in aula, a disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull'argomento; continua quindi, sottolineando che con il provvedimento in esame si viene ad avviare il processo per arrivare all'espletamento della gara per affidare la gestione della distribuzione del gas; dà quindi lettura della lettera del Presidente di Ascotrade relativa agli interventi in favore delle persone e delle aziende colpite dall'alluvione; precisa che viene comunicata la concessione di un contributo di € 250 mila, già versato sul conto corrente "Pro-alluvionati" della Regione Veneto e che nel contempo vengono richiesti gli elenchi delle famiglie e delle aziende, clienti Ascotrade, colpite dalla calamità per essere contattate al fine di definire con loro gli interventi di aiuto necessari; continua evidenziando di ritenere degna di nota la lettera citata; passa quindi a fornire qualche dato (ricavi, margine operativo lordo, risultato operativo, utile netto, ecc.) relativo all'attività di Asco Holding; evidenzia che il Presidente della Società ha un rapporto molto stretto con i Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, illustrando periodicamente i risultati di gestione e che a fine settimana ci sarà il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Riprende l'illustrazione dell'argomento, ribadendo che si avvia il percorso per attivare la gara per l'affidamento del servizio, che per arrivare alla gara occorre procedere alla valutazione del valore delle reti che verrà fatta da un perito designato da una Commissione di esperti costituita dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, da un funzionario dell'Autorità per l'Energia ed il Gas e da un funzionario tecnico di Ascopiave; passa quindi ad illustrare il contenuto dell'atto integrativo che prevede l'iter procedimentale per la determinazione del Valore Industriale Residuo della rete comunale e la gestione del servizio sino all'aggiudicazione della gara; ricorda infine che il Comune di Ponte di Piave assieme ad un altro gruppo di Comuni è tra i soci storici del BIM Piave e come tale percepisce un maggior dividendo rispetto a quelli che si sono aggregati successivamente. Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Roma: dopo aver ringraziato per la presenza il Consigliere Beninatto chiede alcuni chiarimenti; a pag. 13 dell'atto integrativo si fa riferimento alla clausola sociale; chiede a cosa si riferisce e relativamente alla procedura di scelta del perito (almeno 7) chiede come si è scelto.

Sig. Beninatto: precisa che l'inserimento della clausola sociale è stato determinato dalla considerazione che Asco Piave è una società di proprietà dei Comuni, quindi pubblica, cosicché ritiene importantissima la tutela del posto di lavoro dei dipendenti; evidenzia che in qualche Comune che è andato in gara singolarmente per l'affidamento del servizio non essendo inserita tale clausola nel bando si è verificato che il nuovo gestore ha licenziato il personale che si occupava già del servizio; osserva che l'idea è quella di andare in gara in modo unitario e di prevedere tale clausola per la tutela del posto di lavoro dei dipendenti; per quanto riguarda le modalità di scelta del perito per la valutazione degli impianti, evidenzia che tale valutazione è importantissima, che occorre garantire condizioni di massima trasparenza, però anche garanzia per i Comuni che chi valuta gli impianti abbia un certo spessore conoscitivo del settore; illustra la composizione della Commissione che sceglie il perito; evidenzia che la rete della Società è interconnessa; che se un Comune decidesse di andare in gara da solo si verrebbero a creare grossi problemi perché gli impianti sono interconnessi tra loro, considerato che si è partiti originariamente con un progetto di metanizzazione che prendeva in esame tutta la Provincia di Treviso; ribadisce

che vi è un Comitato tecnico che valuta la validità della qualifica del perito; che si approva con l'atto in esame una procedura per arrivare alla gara, previa determinazione del valore degli impianti (tubi, centraline, ecc.); evidenzia che i Comuni dovranno poi approvare il valore della rete stimato ed è importante che la valutazione sia oggettiva ed equa. Precisa inoltre che la normativa è in evoluzione che però occorre procedere con il percorso per la gara poiché c'è il termine del 2012.

Cons. Roma: chiede se l'esperto deve rilasciare attestazione di essere indipendente con autocertificazione.

Sig. Beninatto: evidenzia che è importante l'indipendenza del tecnico; precisa che il Comune di Ponte di Piave appartiene ad uno dei Comuni soci fondatori storici del BIM; che nel corso del tempo si sono metanizzati altri Comuni, che non facevano parte del BIM, cosicché quando il Consorzio si è trasformato in Azienda i Comuni storici sono quelli che hanno beneficiato della maggioranza delle quote; che però vi sono Comuni che hanno quote irrilevanti pur avendo una grossa utenza cosicché di fronte alla giusta richiesta di valorizzare di più il loro peso e per tenerli assieme agli altri si è riconosciuto loro una cifra in più con il 30%, che tale passaggio è opportuno per tenere assieme i Comuni nella gestione del servizio.

Cons. Roma: chiede qual è la tempistica prevista per l'individuazione.

Sig. Beninatto: precisa che entro la fine di quest'anno si dovrà espletare la prima fase di approvazione dell'iter procedimentale, dopo verrà attivata la seconda parte; che i passaggi previsti verranno fatti in tempi rapidi.

Ass.re De Bianchi: chiede come si risolve il problema dei 300 mila utenti previsti dall'Autorità per l'Energia e Gas; chiede, altresì, che nell'ambito della programmazione di estensione della rete venga prevista l'estensione verso Negrizia; che si tratta di un problema di equità verso la popolazione e che questa operazione va fatta.

Sig. Beninatto: evidenzia che l'affidamento parte dal 2013 e si prevederà una durata di venti anni; che le società che partecipano dovranno essere di consistenza almeno pari alla nostra; per quanto riguarda le esigenze di estensione della rete le stesse dovrebbero essere accorpate per essere valutate.

Cons. Roma: ringrazia il Vice Sindaco De Bianchi per la richiesta che avrebbe fatto anche lei; evidenzia che con l'attuale situazione si creano difficoltà anche quando viene fatta la ricognizione delle zone non metanizzate per poter beneficiare delle agevolazioni.

Sig. Beninatto: osserva che normalmente quando arrivano ad Asco Piave le richieste dei Comuni per nuove metanizzazioni normalmente si divide la spesa necessaria da sostenere per il numero potenziale degli utenti, al fine di verificare se l'intervento è conveniente; che tuttavia per situazioni particolari si può valutare singolarmente.

Chiude la trattazione dell'argomento il Sindaco, ringraziando il Sig. Beninatto per i chiarimenti forniti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in forza di affidamento disposto originariamente con deliberazione n. 54 del 05.06.1996, il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito dalla Società Ascopiave S.p.A.; Società costituita a seguito di trasformazione dell'azienda speciale consorziale A.s.co.Piave;
- l'articolo 15 del D.Lgs. 164/2000, come successivamente modificato nonché come interpretato autenticamente dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004 n. 239, prevede per le concessioni di distribuzione del gas in atto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto un termine di scadenza anticipato rispetto a quello convenzionalmente pattuito;
- sulla base di tale articolo e delle norme successive, a seconda del ricorrere o meno di talune condizioni, il periodo transitorio di ciascuna concessione o affidamento risultava destinato a concludersi tra il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2012;
- in particolare, a mente del comma 6 di tale articolo, *"decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14"*, ossia con procedura di gara;
- entro il termine di cui al comma 7 del medesimo articolo, Ascopiave S.p.A. ha maturato i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 7), conseguentemente trovandosi nelle condizioni ivi contemplate, prima dell'intervento delle successive disposizioni in materia, in particolare dell'art. 1, comma 69 della legge 23 agosto 2004 n.239;
- con delibera di Giunta Municipale n. 202 del 14.12.2004, è stata disposta la proroga di un anno della durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, per ragioni di interesse pubblico;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28.06.2006 è stata confermata la proroga di un anno della durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale condividendo e riconoscendo attuali e facendo propri i motivi tutti di pubblico interesse che avevano determinato la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 14.12.2004;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, all'articolo 46-bis, come modificato dall'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 133/2008, ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico il compito di definire *"gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione"*, prevedendo, *"al fine di incentivare le operazioni di aggregazione"*; che *"la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale"*, che deve intervenire *"entro il 31 dicembre 2012"*;
- l'identificazione dei bacini di utenza ottimali su cui parametrare i criteri di gara per gli affidamenti del servizio gas risulta funzionale a contenere il frazionamento gestionale che caratterizza l'attuale servizio su gran parte del territorio nazionale. Il dimensionamento degli ambiti territoriali sarà delineato in relazione al dichiarato obiettivo di recuperare l'efficienza e di ridurre i costi mediante economie di scala e di diminuire i costi connessi alle gare. Del resto, l'art.30 comma 26 della L. n. 99/2009 ha stabilito che i bacini ottimali di utenza siano determinati *"tenendo conto anche delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale"*;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas nel documento di consultazione del 3 giugno 2008

allegato, alla presente delibera (DCO/15/08 - ipotesi per la formulazione di proposte in materia di individuazione di bacini ottimali di utenza), ha identificato in 300.000 punti di riconsegna serviti (i.e. utenze) la soglia minima di efficienza per la gestione del servizio;

- in tal quadro, di obiettiva incertezza, e salvi nuovi interventi normativi, i Comuni titolari di concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 dovrebbero indire una gara alla decorrenza del periodo transitorio, oppure procedere in forma aggregata per ciascun bacino ottimale di utenza secondo l'individuazione ministeriale, che dovrebbe intervenire entro il termine - peraltro meramente ordinatorio - del 31 dicembre 2012;
- i comuni soci di Asco Holding S.p.A. hanno sul loro territorio impianti di distribuzione del gas tra loro interconnessi e tale condizione tecnica genera evidenti e reciproci vantaggi, sia dal punto di vista della sicurezza che della continuità e qualità del servizio offerto agli utenti;
- partendo dal dato tecnico-oggettivo della interconnessione della rete, l'esperimento di una gara *uti singuli* da parte del Comune porterebbe inevitabilmente ad un aumento dei costi necessari per addivenire alla separazione della rete, mentre il rispetto di tale interconnessione permetterebbe di salvaguardare i benefici a favore dell'utenza e gli elementi di efficienza tecnica, soprattutto sotto il profilo della sicurezza;
- gli impianti di distribuzione del gas dei Comuni soci servono nel loro complesso un bacino di utenza attuale di circa 200.000 unità e quindi prossima alla soglia di efficienza individuata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, di modo che l'affidamento in forma unitaria del servizio da parte dei comuni soci di Asco Holding S.p.A. consentirebbe al gestore di organizzare in modo ottimale la conduzione e l'esercizio dell'impianto, sfruttando adeguate economie di scala gestionali;
- l'Affidamento in forma associata con altri comuni consentirebbe inoltre un esercizio più efficace del controllo sull'operato dell'aggiudicatario del servizio e del rispetto degli impegni assunti in sede di offerta, con particolare riferimento agli investimenti e ai livelli di qualità delle prestazioni;
- del resto l'art 14 comma 1 del D.Lgs. 164/2000 prevede espressamente l'esperimento di c.d. "gare associate", laddove si riferisce agli *"enti locali che affidano il servizio anche in forma associata"*;
- indipendentemente dalla costituzione dei bacini ottimali di utenza da parte dei competenti Ministeri ai sensi dell'articolo 46-bis della L. n. 222/2007, il Comune ha il massimo interesse ad organizzare la gara di distribuzione del gas in forma associata con gli altri comuni soci di Asco Holding S.p.A., ed eventualmente con altri comuni territorialmente contigui, al fine di rispettare il dato tecnico dell'interconnessione degli impianti espressamente previsto dal legislatore ed evitare i costi connessi alla separazione della stessa rete di distribuzione del gas, oltre che garantire le migliori condizioni economiche e qualitative del servizio per gli utenti;
- pertanto, allo stato, l'Amministrazione municipale è tenuta ad avviare le procedure propedeutiche all'esperimento della gara associata per il riaffidamento del servizio, che potrà pur sempre essere affidato in forma aggregata qualora intervenga l'individuazione ministeriale del bacino ottimale, e salve le eventuali conseguenze in tema di differimento dei vari termini discendenti da future novità normative;
- a tal fine, occorre anzitutto definire il valore della rete di distribuzione, secondo i criteri indicati dall'articolo 15 del D.Lgs. 164/2000 e dalle disposizioni ivi richiamate, che sarà oggetto di indennizzo al gestore uscente Ascopiave S.p.a., e la cui corresponsione è posta a carico del subentrante dagli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 164/2000 quale condizione per la consegna degli impianti ai sensi dell'articolo 14 comma 9 D.Lgs. 164/2000;
- a norma dell'articolo 15 del D.Lgs. 164/2000, il valore di indennizzo è calcolato nel rispetto di

quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 dell'Articolo 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 (Valore Industriale Residuo).

Considerato che:

- il Comune si trova in concreto in posizione particolare, da un lato in quanto socio di Asco-Holding S.p.A., azionista di maggioranza di Ascopiave S.p.A., e dall'altro lato in quanto Ente Locale singolarmente concedente il servizio di distribuzione del gas ad usi civili ed industriali sul territorio comunale alla stessa Ascopiave S.p.A.;
- in qualità di socio, il Comune ha interesse alla massimizzazione del valore patrimoniale della Società Ascopiave S.p.A., e con essa alla massimizzazione del valore delle azioni possedute attraverso Asco-Holding S.p.A.;
- nel contempo, in qualità di Ente Locale concedente, il Comune ha interesse ad un'equa valutazione del Valore Industriale Residuo, che costituirà – in termini di indennizzo da corrispondere al gestore uscente da parte del subentrante – una delle condizioni a base della procedura competitiva per il riaffidamento della concessione;
- con riferimento poi alla procedura di rinnovo degli affidamenti, il Comune, sia in quanto socio di Asco Holding S.p.A., sia in quanto Ente Locale concedente, ha interesse ad addivenire ad una soluzione concordata del Valore Industriale Residuo, evitando qualsiasi eventuale contenzioso in merito, che potrebbe incidere sullo svolgimento delle successive procedure;
- in assenza di diverse indicazioni negli atti di affidamento, nel caso di questo Comune il valore di indennizzo di cui all'articolo 15 comma 8 del D.Lgs. 164/2000 è definito secondo i principi stabiliti dal Regio Decreto n. 2578/2005 (Valore Industriale Residuo);
- a fronte dei molteplici interessi sopra riferiti, la posizione del Comune, in quanto socio, non consente di conciliare per mera procedura amministrativa la pluralità di esigenze sottese alla quantificazione del Valore Industriale Residuo ed alla definizione di un *iter* procedimentale diretto al rinnovo degli affidamenti;
- costituisce, inoltre, interesse del Comune pervenire ad una quantificazione certa del valore della rete, e dunque del contributo a carico del gestore subentrante, anche per ponderare adeguatamente in sede di gara gli elementi economici con quelli qualitativi e tecnici;
- esiste un concreto interesse da parte di tutti i Comuni Soci di Asco Holding S.p.A., in quanto serviti da reti interconnesse, di giungere alla definizione di un iter procedurale unico, nonché di calcolare secondo criteri uniformi il valore degli impianti oggetto di interconnessione;

Ritenuto pertanto che:

- appare doveroso individuare un percorso procedimentale che garantisca tutti gli interessi coinvolti, ed in particolare: l'interesse del Comune, in quanto socio di Asco-Holding S.p.A., di massimizzare il valore della propria partecipazione azionaria; l'interesse del Comune medesimo, in quanto titolare del servizio, a veder tutelate le esigenze pubbliche ad esso sottese, ivi incluse quelle di apertura alla concorrenza nel settore; i vari interessi connessi all'espletamento del servizio nelle more del rinnovo;
- a tal fine, la valorizzazione del Valore Industriale Residuo possa avvenire concretamente attraverso:
 - a) l'individuazione di alcuni criteri e parametri generali di valutazione, tenendo conto delle norme vigenti, della giurisprudenza, delle evidenze tecniche e della prassi di settore;

b) la loro successiva applicazione alla consistenza fisica dell'impianto insistente nel territorio di ciascun comune.

- data la delicatezza della definizione dei criteri e parametri generali di valutazione di cui alla precedente lettera a) e la particolare rilevanza che essa assume in relazione agli interessi e alla posizione dei vari soggetti coinvolti, la valorizzazione potrebbe essere svolta in modo efficace, trasparente e conveniente attraverso l'affidamento di un apposito incarico ad un esperto e/o ad una commissione di esperti con idonee caratteristiche di professionalità e di indipendenza;
- tale incarico potrebbe essere affidato da Ascopiave S.p.A., con le modalità definite nell'allegato atto aggiuntivo di convenzione, nel rispetto della disciplina vigente e dunque nella piena trasparenza, con rigorosa determinazione dei requisiti professionali e di indipendenza desumibili in via analogica dal regime delle incompatibilità fissato dall'articolo 84 D.Lgs. 163/2006 e, in quanto applicabili, quelli previsti per i componenti del collegio sindacale a norma dell'articolo 2399 cod. civ. in accordo con tutti i Comuni soci ma senza gravare economicamente sulle finanze comunali;
- i criteri generali così delineati, previa adozione definitiva da parte della Giunta Municipale e del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A., potrebbero poi essere applicati alla rete comunale nel contraddittorio tra i tecnici del Comune e gli incaricati di Ascopiave S.p.A., onde pervenire alla specifica quantificazione dell'importo spettante al gestore uscente nel Comune, senza contenziosi e senza pregiudizio per alcuno degli interessi coinvolti;
- acquisita per tal via la certezza sulla quantificazione del Valore Industriale Residuo, si potrà procedere in forma associata o in ambito di bacino ottimale di utenza alla indizione della gara d'appalto per il rinnovo dell'affidamento; a meno che nel frattempo non siano sopravvenute contrarie disposizioni normative;
- nel corso della procedura delineata, che si stima comunque destinata a concludersi con l'avvio del nuovo servizio al 1° gennaio 2013 e salve sempre le conseguenze dell'introduzione dei bacini ottimali di utenza o di norme sopravvenute e/o di provvedimenti amministrativi che consentano od impongano un differimento dei termini di durata delle concessioni in atto, il servizio pubblico di distribuzione continuerebbe ad essere assicurato da Ascopiave S.p.A.;
- Ascopiave S.p.A. ha sempre garantito e continua tuttora a garantire un esercizio tecnicamente efficiente del servizio;
- a fronte di tale gestione, anche sul territorio di tutti gli altri Comuni soci di Asco Holding S.p.A., il Comune otterrà benefici economici in termini di dividendi, tali da rendere comunque vantaggiosa la situazione anche sotto ogni profilo pubblicistico;
- anche in relazione a tale circostanza, Ascopiave S.p.A. ha formulato a tutti i Comuni soci di Asco Holding S.p.A. una proposta di compensazione economica, che prevede una corresponsione annuale a partire dall'anno 2011, differenziata per ciascun Comune in funzione dei benefici di cui già gode attraverso la sua partecipazione ad Asco Holding S.p.A.. Tale somma annuale sarà pari alla differenza, se positiva, tra la quota del 30% (trenta per cento) del Vincolo dei Ricavi riconosciuto dalla regolazione tariffaria ad Ascopiave S.p.A. per la gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune e l'importo dei dividendi distribuiti al Comune dalla Società Asco Holding S.p.A. nell'anno 2009, in esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2008.

Dato atto che

- Ascopiave S.p.A. ha presentato a tutti i Comuni soci di Asco Holding S.p.A. l'allegata bozza di atto integrativo alla convenzione, nel quale le parti concordano:

- 1) le modalità di individuazione dei criteri fondamentali per il calcolo del Valore Industriale Residuo degli impianti, ad opera di esperto nominato ad esito di procedura comparativa;
- 2) la concreta determinazione del Valore Industriale Residuo della rete comunale, in applicazione dei criteri così individuati e nel contraddittorio tra le parti, secondo la procedura che precede;
- 3) che il valore risultante costituirà elemento a base della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio, da indirsi dopo la conclusione delle relative operazioni;
- 4) la prosecuzione del servizio da parte di Ascopiave S.p.A.;
- 5) l'impegno delle parti ad applicare le disposizioni che sancissero diversi termini di durata del periodo transitorio, e/o l'attuazione delle norme sulle gare in ambito di bacino ottimale d'utenza;
- 6) il riconoscimento a favore di Ascopiave S.p.A. del diritto di ritenzione degli impianti e cioè la facoltà in capo alla impresa concessionaria di mantenere la disponibilità degli impianti fino all'integrale ed effettivo pagamento dell'indennizzo da parte del nuovo gestore individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica;
- 7) l'inserimento nel bando di gara per l'affidamento del servizio della c.d. clausola sociale al fine di prevedere le garanzie necessarie a governare gli effetti sociali e occupazionali della liberalizzazione del mercato del gas.

Ritenuto pertanto

- alla luce di quanto precede, che tali condizioni appaiono legittime e rispondenti all'interesse del Comune, sia in qualità di Socio che in qualità di Ente Pubblico concedente;
- di approvare conseguentemente l'iter procedimentale sopra descritto e l'allegato atto integrativo della convenzione, sin d'ora approvandone la successiva stipula da parte del dirigente competente.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

VISTI gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 164/2000, come successivamente modificato nonché come interpretato autenticamente dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004 n. 239

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20

Con voti favorevoli unanimi espresso per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'iter procedimentale per la determinazione del Valore Industriale Residuo della rete comunale come sopra delineato;
- 2) di riservare l'indizione della gara per l'affidamento del servizio, in forma associata, al momento della conclusione della procedura di determinazione del Valore Industriale Residuo, salve le eventuali modifiche anche regolamentari al quadro normativo vigente;
- 3) di approvare conseguentemente l'allegato atto integrativo della convenzione, anche per quanto attiene alla gestione del servizio sino all'aggiudicazione della gara di cui al punto che precede;
- 4) di individuare quale modalità ottimale di riaffidamento e di futura gestione del servizio la forma associata, eventualmente mediante adesione al relativo bacino ottimale di utenza ove definito per via amministrativa in tempo utile;
- 5) di incaricare il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, manutenzione e gestione del patrimonio, impianti e spazi pubblici, gestione del territorio, edilizia privata, Geom.

Maurizio Cella, di dare attuazione al presente atto di indirizzo, mediante l'adozione di ogni conseguente procedura e provvedimento;

- 6) di rimettere alla Giunta l'approvazione delle risultanze della procedura di valorizzazione del Valore Industriale; Residuo, compresa l'approvazione dell'atto di determinazione consensuale dell'importo spettante al gestore uscente Ascopiave S.p.A..

ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE

TRA

Il Comune di, (dati fiscali) in persona di nella sua qualità di

Di seguito Comune

E

Ascopiave S.p.A., (dati fiscali), in persona di, nella sua qualità di

Di seguito Ascopiave S.p.A.

Premesso che

- α) in forza di affidamento disposto originariamente con deliberazione n. 54 del 05.06.1996, il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è attualmente gestito dalla Società Ascopiave S.p.a., Società costituita a seguito di trasformazione dell'azienda speciale consorziale Ascopiave;
- β) l'articolo 15 del D.Lgs. 164/2000, come successivamente modificato nonché come interpretato autenticamente dall'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004 n. 239, prevede per le concessioni e gli affidamenti di distribuzione del gas in atto alla data di entrata in vigore dello stesso decreto un termine di scadenza anticipato rispetto a quello convenzionalmente pattuito;
- γ) sulla base di tale articolo e delle norme successive, a seconda del ricorrere o meno di talune condizioni, il periodo transitorio di ciascuna concessione risultava destinato a concludersi tra il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2012;
- δ) in particolare, a mente del comma 6 di tale articolo, *"decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 14"*, ossia con procedura di gara;
- ε) entro il termine di cui al comma 7 del medesimo articolo Ascopiave S.p.A. ha maturato i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 7), conseguentemente trovandosi nelle condizioni ivi contemplate, prima dell'intervento delle successive disposizioni in materia, in particolare dell'art. 1, comma 69 della legge 23 agosto 2004 n.239;
- φ) con delibera di Giunta Municipale n. ... del, è stata disposta la proroga di un anno della durata del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, per ragioni di interesse pubblico;

- γ) il Decreto Legge 1 ottobre 2007 n. 159, all'articolo 46-bis, come modificato dall'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 133/2008, ha attribuito al Ministro dello sviluppo economico il compito di definire *“gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”*, prevedendo, *“al fine di incentivare le operazioni di aggregazione”*, che *“la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale”*, che deve intervenire *“entro il 31 dicembre 2012”*;
- η) in vista della scadenza, e delle procedure di riaffidamento del servizio, occorre anzitutto definire il valore della rete di distribuzione, secondo i criteri indicati dall'articolo 15 del D.Lgs. 164/2000 e dalle disposizioni ivi richiamate;
- ι) a norma dell'articolo 15 del D.Lgs. 164/2000, il valore di indennizzo è calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 dell'Articolo 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 (Valore Industriale Residuo);
- φ) in assenza di diverse indicazioni negli atti di concessione, nel caso del Comune il valore di indennizzo di cui all'articolo 15 comma 8 del D.Lgs. 164/2000 è definito secondo i principi stabiliti dal Regio Decreto n. 2578/2005 (Valore Industriale Residuo);
- κ) il Comune, sia in quanto socio di Asco Holding S.p.A., sia in quanto Ente Locale concedente, ha interesse ad addivenire ad una soluzione concordata del Valore Industriale Residuo, evitando qualsiasi eventuale contenzioso in merito, che potrebbe incidere sullo svolgimento delle successive procedure;
- l) esiste un concreto interesse da parte di tutti i Comuni Soci di Asco Holding S.p.A., in quanto serviti da reti interconnesse, di giungere alla definizione di un iter procedurale unico, nonché di calcolare secondo criteri uniformi il valore degli impianti oggetto di interconnessione;
- m) a tali fini, le parti hanno concordato un iter procedimentale che garantisca in assoluta trasparenza ed imparzialità la determinazione, in coerenza tra tutti i Comuni soci di Asco

Holding S.p.A. serviti da Ascopiave S.p.A., di criteri omogenei per la determinazione del Valore Industriale Residuo, e per lo svolgimento di procedure di gara che tengano conto sia della situazione tecnica concretamente esistente, ivi compresa l'esistenza di reti interconnesse, sia le esigenze di pubblico interesse sottese al rinnovo del servizio.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, guidandone l'interpretazione e l'applicazione.

ART. 2 – NOMINA DI UN PERITO

Ascopiave S.p.A. si impegna ad incaricare un esperto del settore, individuato con le modalità che seguono, e a sostenere economicamente il costo dei relativi onorari e spese.

ART. 3 – PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE

L'esperto di cui al punto precedente sarà individuato attraverso una procedura di comparazione, con invito rivolto ad almeno 7 soggetti idonei ed in possesso dei relativi requisiti.

La procedura di comparazione sarà condotta da una Commissione composta da:

Presidente dell'ordine degli ingegneri di una delle Province del Veneto, con funzioni di Presidente della Commissione;

un funzionario dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas con incarico relativo alla qualità del servizio gas o suo delegato;

un funzionario tecnico di Ascopiave S.p.A..

I membri della Commissione riceveranno incarico da Ascopiave S.p.A. conformemente al relativo *Regolamento concernente lavori, servizi e forniture nei servizi ordinari e speciali dell'Ascopiave S.p.A. nella Regione Veneto approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 maggio 2004*, dopo l'acquisizione delle offerte da parte dei professionisti incaricati.

I membri della Commissione saranno remunerati dai Comuni Soci. La quota a carico di ciascun comune, che non potrà superare Euro 100,00 (Euro cento/00), sarà corrisposta ad Ascopiave S.p.A. entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto; Ascopiave provvederà a corrispondere l'importo ai membri della Commissione, che emetteranno idoneo titolo fiscale. La Commissione

così nominata procederà ad individuare il professionista miglior offerente adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del curriculum, delle capacità professionali, delle esperienze specifiche nel settore (valutate qualitativamente e non quantitativamente) e del prezzo offerto.

ART. 4 – INDIPENDENZA E PROFESSIONALITA' DELL'ESPERTO

Le parti convengono che l'esperto sarà scelto tra persone di riconosciuta professionalità, competenza e indipendenza.

Al fine di garantire l'assoluta imparzialità e indipendenza dell'esperto così individuato, le parti concordano di applicare il regime di incompatibilità e di obbligo di astensione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 163/2006. L'esperto dovrà essere estraneo e indipendente sia rispetto ad Ascopiave sia rispetto ai Comuni Soci e possedere, in quanto applicabili, i requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale a norma dell'articolo 2399 cod. civ.. L'esperto dovrà inoltre rilasciare una dichiarazione scritta con cui attesta, sotto la propria responsabilità, di essere indipendente, precisando di non avere alcuna relazione con le parti, o con ogni altro soggetto coinvolto nell'operazione, che possa rilevare in rapporto alla sua imparzialità e indipendenza, e di non avere alcun interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'operazione.

ART. 5 – OGGETTO DELL'INCARICO ALL'ESPERTO

Al termine della procedura delineata agli articoli che precedono, l'esperto così individuato riceverà un formale incarico da Ascopiave S.p.A., anche nell'interesse dei Comuni, per determinare in apposita relazione i criteri fondamentali per il calcolo del Valore Industriale Residuo degli impianti. La relazione, sulla base della normativa in materia, delle risultanze della giurisprudenza civile ed arbitrale, delle nozioni tecniche, delle caratteristiche tecniche delle varie componenti delle reti, della prassi del settore, dovrà indicare i criteri generali da applicare: alle varie tipologie di cespiti, al calcolo dei valori a nuovo, ai parametri di riduzione del valore a nuovo in relazione al tempo, ai contributi pubblici, alla ripartizione di parti di rete (cabine di derivazione, ecc.) serventi più Comuni.

Ascopiave S.p.A. si obbliga sin d'ora a fornire ogni collaborazione all'esperto, ai fini della istruttoria propedeutica alla stesura della relazione, fermo restando che la relazione non avrà ad oggetto le reti in concreto esistenti, bensì i criteri da impiegare nella valorizzazione delle reti.

Resta inteso che i risultati della relazione dell'esperto non saranno vincolanti per le parti e che le linee guida determinate dall'esperto diverranno vincolanti solo a seguito di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. e della Giunta Municipale.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DELLA RETE COMUNALE

A seguito dell'approvazione della relazione dell'esperto da parte del Consiglio di Amministrazione di Ascopiave S.p.A. e della Giunta Municipale, le Parti procederanno in contraddittorio, attraverso incontri tra incaricati di Ascopiave S.p.A. e tecnici o funzionari comunali, alla concreta determinazione del Valore Industriale Residuo della rete comunale, applicando ai dati della rete esistente i criteri individuati nella relazione.

L'importo così determinato sarà oggetto di formalizzazione con atto pubblico ai sensi di legge.

ART. 7 – PROCEDURA DI RINNOVO DEL SERVIZIO

Una volta determinato, come sopra, il Valore Industriale Residuo della rete comunale, il Comune potrà esperire gli atti necessari per la procedura di rinnovo del servizio, in forma associata con gli altri Comuni serviti dalla rete interconnessa, a meno che ciò non risulti concretamente impossibile o precluso da norme in quel momento vigenti.

In ogni caso, l'importo del Valore Industriale Residuo della rete comunale sarà indicato dagli atti di gara quale indennizzo al gestore uscente Ascopiave S.p.A., la cui corresponsione sarà posta a carico del subentrante quale condizione per la consegna degli impianti ai sensi dell'articolo 14 comma 9 D.Lgs. 164/2000. Conseguentemente, gli atti di gara prevederanno il riconoscimento a favore di Ascopiave S.p.A. del diritto di ritenzione degli impianti, consistente nella facoltà in capo al gestore uscente di mantenere la disponibilità degli impianti fino all'integrale ed effettivo pagamento dell'indennizzo da parte del nuovo gestore individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

Salva l'applicazione di criteri di aggiudicazione imposti da norme legislative o regolamentari ovvero da disposizioni vincolanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, la gara per il rinnovo del servizio si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 14 D.Lgs. 164/2000), con adeguata ponderazione degli elementi qualitativi, tecnici e di sicurezza.

Il Comune si impegna sin d'ora, anche per la tutela dei livelli occupazionali, ad inserire negli atti di

gara la c.d. "clausola sociale", prevedendo l'obbligo del gestore subentrante di assumere il personale del gestore uscente nella misura di un dipendente ogni 1.000 (mille) utenti serviti. I dipendenti oggetto di tutela saranno quelli risultanti in organico nei 12 mesi precedenti alla pubblicazione del Bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. L'inosservanza di tale impegno costituirà un grave inadempimento da parte del Comune che dovrà corrispondere ad Ascopiave S.p.A., a titolo di penale, una somma pari agli importi medio tempore corrisposti da Ascopiave S.p.A. al Comune in esecuzione del presente accordo. Le Parti riconoscono che la misura della penale è equa e ragionevole, considerata la rilevanza di tale clausola anche alla luce dell'interesse di tutela degli attuali livelli occupazionali. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di Ascopiave S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 8 – DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il Comune si impegna ad espletare la procedura qui prevista con tempi che consentano l'affidamento del servizio a partire dal 1° gennaio 2013.

Sin d'ora le parti si impegnano tuttavia a recepire le norme eventualmente sopravvenute e/o i provvedimenti amministrativi che comportino la possibilità o l'obbligo di un differimento del termine di durata del servizio in corso a data successiva a quella indicata al comma che precede, ovvero impongano modalità di svolgimento della gara diverse da quelle qui previste.

ART. 9 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Nelle more dell'espletamento della procedura di quantificazione del Valore Industriale Residuo e della procedura di affidamento del servizio, di cui agli articoli che precede, e sino al termine di avvio del servizio così affidato la gestione del servizio sarà assicurata da Ascopiave S.p.A., che si impegna in tal senso.

In particolare, Ascopiave S.p.A. si impegna a continuare a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal rapporto convenzionale, nonché tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, amministrative, tecniche e/o dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

ART. 10 – IMPORTI DA CORRISPONDERE AL COMUNE

In relazione alla definizione di un *iter* procedimentale concordato per la definizione non contenziosa del Valore Industriale Residuo delle reti, nonché alla gestione di cui all'articolo che precede, Ascopiave S.p.A. si impegna a riconoscere al Comune delle somme annuali, da erogare

entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2011 e per tutto il periodo in cui il servizio di distribuzione del gas sarà gestito da Ascopiave S.p.A. sulla base dell'affidamento attualmente in essere, fermo restando che tali importi saranno corrisposti solo a seguito dell'approvazione della relazione dell'esperto di cui all'art. 6 del presente atto integrativo. Tale somma sarà pari alla differenza, se positiva, tra la quota del 30% (trenta per cento) del Vincolo dei Ricavi riconosciuto dalla regolazione tariffaria ad Ascopiave S.p.A. per la gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio del Comune e l'importo dei dividendi distribuiti al Comune dalla Società Asco Holding S.p.A. nell'anno 2009, in esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2008.

ART. 11 – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE TRA LE PARTI

Per quanto qui non espressamente determinato, resta in vigore tra le parti la convenzione indicata in premessa.

Ascopiave S.p.A è autorizzata a divulgare i contenuti del presente atto integrativo della convenzione in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico ai sensi di legge.

Se e nella misura in cui una qualsiasi delle condizioni e delle clausole del presente Atto integrativo alla Convenzione venisse ritenuta in violazione di una qualunque legge o norma, nazionale o comunitaria, o dalla stessa proibita, tale condizione o clausola non avrà alcun effetto e sarà considerata non inclusa o cancellata, senza invalidare o pregiudicare le restanti disposizioni del presente Atto.

ART. 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie comunque attinenti alla applicazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, in accordo tra i due arbitri ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso.

L'arbitrato sarà rituale e di diritto ed avrà sede in Treviso, salva possibilità delle parti di concordare una sede diversa.

Gli arbitri dovranno impegnarsi ad applicare, al momento della nomina, le tariffe vigenti in materia di arbitrati nei contratti pubblici, senza possibilità di superamento dei massimi tariffari.

Al giudizio arbitrale si applicheranno, per quanto qui non previsto, le disposizioni in materia di arbitrato del Codice di Procedura Civile.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASCOPIAVE
RELATIVA ALL'ITER PROCEDIMENTALE PER LA
DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO
DELLA RETE COMUNALE

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 22 novembre 2010



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Maurizio Cella





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, _____

2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi

